

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
RAFFAELLI e PAOLICCHI: Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di una area demaniale di metri quadrati 13.000 (1911)	394	Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero (1861)	399
PRESIDENTE	394, 396, 397, 399	PRESIDENTE	399, 400, 402
PATRINI, <i>Relatore</i>	394, 398	LORETI, <i>Relatore</i>	400, 401
BONAITI	394	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	400, 401
TROMBETTA	395, 397, 398	ZUGNO	400
RAFFAELLI	395, 396, 397	TROMBETTA	400
MARZOTTO	395, 396, 397	Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1878)	402
SCRICCIOLO	396	PRESIDENTE	402
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	396, 398	PATRINI, <i>Relatore</i>	402
MATARRESE	397	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	402
BIMA	398	SCRICCIOLO	402
MALFATTI FRANCESCO.	398	Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « Caserma Perrone », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive. (1892)	403
PELLA	398	PRESIDENTE	403, 404, 405
SOLIANO	398	BIMA, <i>Relatore</i>	403, 404
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	403, 404, 405
Ordinamento della banda della Guardia di finanza (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1721)	399	AZZARO	403
PRESIDENTE	399	TROMBETTA	403, 404
MALFATTI FRANCESCO.	399	SOLIANO	404
SCRICCIOLO	399	LORETI	404, 405
BONAITI, <i>Relatore</i>	399	BONAITI	404
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		FORTUNA	405
Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati (1828)	399		
PRESIDENTE	399		

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore BERNARDINETTI ed altri: Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1319)	405
PRESIDENTE	405, 406, 407
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	405, 406
RAFFAELLI	406
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	406, 407
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	408

La seduta comincia alle 9,40.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Paolicchi: Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di una area demaniale di metri quadrati 13.000 (1911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Paolicchi: Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000.

Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è al nostro esame la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Raffaelli e Paolicchi riguardante la vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000. Esisteva in Pisa, fino al 1949, la società per azioni Cristalleria Genovali che decise, in quell'anno stesso di chiudere; le maestranze, 300 operai circa, più i dirigenti, si sono costituite in cooperativa ed hanno gestito la fabbrica stessa

che ha avuto un notevole sviluppo come risulta anche da lusinghiere espressioni da parte di vari ispettori del Ministero del lavoro. Poiché però il vecchio stabilimento risale al 1919, la cooperativa ha deciso di costruirne uno più aggiornato, provvisto di più moderne attrezzature, anche per motivi di competitività sul mercato nazionale e soprattutto su quello estero in conseguenza della sostenuta concorrenza che si riscontra nel settore del vetro. Il Comune e la Provincia di Pisa chiesero allo Stato la possibilità di acquistare una parte della darsena che è a mappa 99 sul foglio 411 del comune di Pisa, vicino ad un cimitero di proprietà comunale, per i 13.000 metri quadrati in parola. Sono state eseguite le relative delibere e l'ufficio tecnico erariale stimò in lire 11.700.000 il valore dell'area stessa, in quanto, per edificare, data la natura alluvionale del terreno, occorre una notevole spesa per la costruzione di fondazioni su platea di cemento e palafitte. In considerazione però che si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, anziché con quello della gara, il demanio ha imposto la maggiorazione del 20 per cento.

Poiché la cooperativa ha già iniziato la costruzione del nuovo fabbricato ed ha la necessità di ottenere al più presto l'erogazione del mutuo che le è stato concesso ai sensi della legge n. 623, si rende necessario, per accelerare i tempi, non seguire la normale procedura amministrativa ma autorizzare la vendita stessa con legge in modo che l'istituto bancario abbia la garanzia sufficiente al fine di poter completare tempestivamente l'operazione di mutuo.

Si tratta di articolo unico e ritengo che, dopo le parole « Comune di Pisa » si potrebbe aggiungere le parole « foglio 44, porzione mappale n. 99 », a miglior chiarimento della legge stessa.

Considerato lo stato attuale della situazione, considerato che il Ministero è favorevole e che vi sono considerazioni sociali di cui tener conto e considerata infine l'aspettativa sia dell'amministrazione provinciale sia del comune di Pisa, invito la Commissione a voler confortare il provvedimento della sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAITI. Sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento, ma ho delle perplessità sulla procedura che si vuole seguire. L'esigenza di questa procedura il relatore l'ha voluta attribuire al ritardo delle procedure am-

ministrative. Questa è una preoccupazione veramente grave.

Mi permetto, pertanto, di richiamare l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi sulla necessità di esaminare concretamente le modalità occorrenti per snellire le attuali procedure amministrative al fine di renderle più adeguate alle esigenze degli interessati.

TROMBETTA. Le nostre perplessità su questo provvedimento non riguardano la sostanza, ma soprattutto la forma e desidero riallacciarmi proprio alle dichiarazioni testé fatte dall'onorevole collega per sottolineare tutta l'anomala importanza di questo atto legislativo che andiamo a fare, con il quale entriamo nel merito di una valutazione di un terreno e sanciamo, con una legge, che questo prezzo di quattordici milioni è giusto, senza in effetti poter essere sicuri che sia veramente giusto.

È su questo punto che soprattutto vorrei maggiori chiarimenti da parte dell'onorevole relatore, anzitutto, per dirci se questa valutazione, secondo le indagini che lui ha eseguito, sia veramente obiettiva. Probabilmente l'onorevole sottosegretario potrà dirci, con più esattezza del relatore, come si è addivenuti a questa valutazione, e il perché. E questo dico nel dubbio che la situazione che ci è stata descritta abbia, in un certo senso, vincolato e forzato la mano ai valutatori.

Quali sono gli estremi di questo contratto? Perché è chiaro che, se l'Erario si è già pregiudicato con una durata contrattuale di 15-20 anni, ha già preparato il terreno ad una erogazione che potrebbe essere fatta molto e forse troppo generosamente. Riassumo quindi dicendo che non è tanto la sostanza che ci preoccupa, quanto la forma con la quale andiamo a sancire questo provvedimento e conseguentemente la responsabilità che ci attribuiamo dando il nostro *placet* ad una valutazione che non siamo onestamente, credo almeno alla luce dei dati fin qui in nostro potere, in grado di considerare più o meno giusta.

RAFFAELLI. Condivido completamente la relazione svolta dal collega onorevole Patrini, il quale ha raccolto tutti gli elementi storici ed attuali intorno al problema in esame, problema che è particolarmente sentito da tutta la città di Pisa.

La proposta di legge di cui sono firmatario da al suddetto problema una soluzione che trova pienamente concordi le amministrazione provinciale e comunale, la prefettura e l'intendenza di finanza, che desiderano non disperdere questo enorme patrimonio produttivo

costituito dalle Cristallerie Genovali che, oltre ad avere un particolare valore affettivo per la città di Pisa e forse per l'Italia, ha anche una notevole importanza economica perché la cristalleria suddetta è una delle pochissime aziende qualificate che producono il vetro bianco, *rara avis* nella produzione industriale italiana.

Mi rendo conto anche delle perplessità manifestate dal collega Bonaiti in ordine alla procedura che si vuole seguire nella vendita del bene in oggetto, ma ritengo che questa procedura non contrasti minimamente con la legislazione in materia e che possa quindi essere non soltanto difesa ma anche potenziata per la sua importanza sul piano nazionale.

Al collega Trombetta mi permetto dire che la valutazione del valore dell'immobile è stata effettuata, così come prescrive la legge, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nel caso specifico poi, l'onorevole Trombetta può essere tranquillo perché l'Ufficio tecnico erariale è stato invitato dal ministero ad effettuare la perizia, non una sola volta ma due volte, in due periodi diversi e le conclusioni dell'accertamento eseguito sono state identiche. Darò, poi all'onorevole Trombetta, per sua maggiore tranquillità, un'altra informazione: non si tratta di terreno normale fabbricabile ma di terreno non fabbricabile in quanto è un insieme di terra e di argilla di riporto su terreno acquitrinoso, che ha bisogno per essere reso edificabile di un certo lavoro preparatorio che porta la spesa complessiva da 14 a 30-35 milioni di lire. Si potrebbe dire pertanto che il prezzo che le Cristallerie Genovali dovrà pagare è addirittura molto alto.

Detto questo mi pare che l'onorevole Trombetta può avere la sicurezza che la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è estremamente oggettiva e che il ministero che l'ha accolta è garantito che si tratta di una valutazione oggettiva giacché il terreno da cedere ha le stesse caratteristiche o per lo meno caratteristiche molto simili a quelle del terreno su cui sorge il campanile di Pisa che, appunto a causa della natura del suolo su cui poggia, rischia di cadere.

Concludo invitando gli onorevoli di ogni settore a dare il voto favorevole alla proposta di legge in esame che rappresenta l'atto finale di un lungo processo che ha visto tutti concordemente uniti e le autorità locali e le autorità della pubblica amministrazione.

MARZOTTO. Mentre l'onorevole Trombetta ha affermato che non lo soddisfa la pro-

cedura che si vuole adottare per la vendita dell'immobile in oggetto, a me sembra che riserve possano formularsi anche nella sostanza. Con questo provvedimento si viene a stabilire che ancora oggi, 1965, in territorio del comune di Pisa, un'area appetibile, vicino alla darsena, vale soltanto novecento lire al metro, quando i comuni vogliono applicare una imposta sugli incrementi delle aree fabbricabili.

Ma anche questa è un'area fabbricabile!

Quando con legge si stabiliscono simili valori per alcune aree fabbricabili non so come si possa poi procedere all'applicazione di imposte su valori ben più alti, senza determinare quelle contraddizioni che fanno sì che nessun cittadino italiano poi creda a quello che viene fatto in Italia.

Noi così facendo chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà, in un momento delicatissimo, nel quale i comuni sono chiamati a stabilire determinate aliquote di incremento e ad applicare le sovrimposte. Per facilitare un'industria, noi fissiamo per legge il valore di una area situata in una zona industriale sancendo una valutazione dell'Ufficio tecnico erariale che non è aggiornata. Io mi rifiuto, per la responsabilità del mandato conferitomi, di dare la mia approvazione ad una valutazione di questo genere. In questa commissione si sono sentiti esprimere, proprio dall'onorevole Raffaelli, in passato, dei giudizi non del tutto positivi sull'operato degli uffici tecnici erariali. Mai, come in questa occasione, il giudizio negativo sarebbe giustificato.

RAFFAELLI. Non me la sento, perché conosco bene la questione.

MARZOTTO. Per sostenere le ragioni che militano a favore della vendita di questo terreno, e per sostenere il prezzo fissato nella base della stima effettuata, a mio avviso, troppo affrettatamente dall'Ufficio tecnico erariale di Pisa, si rischia di sovvertire i criteri che debbono essere seguiti per l'applicazione delle imposte comunali sugli incrementi delle aree fabbricabili.

Concludendo, sono assolutamente in disaccordo con la valutazione data e chiedo formalmente che la Commissione richieda all'Ufficio tecnico erariale e agli organi di controllo, una nuova valutazione, prima di dare approvazione a questa legge.

SCRICCIOLO. Il nostro gruppo concorda con le considerazioni e le conclusioni dell'onorevole relatore e si rende conto della eccezionalità della procedura. Tuttavia, per le considerazioni che faceva l'onorevole Marzot-

to, vorrei osservare che l'imposta sulle aree fabbricabili non colpisce sempre e in ogni caso le zone industriali. Ora questa fabbrica si collega alla zona industriale di Pisa: di conseguenza, le preoccupazioni che l'onorevole collega vede in quella legge, secondo noi non sono rilevanti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le obiezioni e le perplessità che sono state manifestate nel corso della discussione generale mi impongono di chiarire nei minimi dettagli i precedenti della questione.

La porzione di terreno, oggetto della proposta di legge, è stata chiesta in vendita seguendo le normali procedure amministrative e l'intendente di finanza di Pisa è stato incaricato dalla direzione del Demanio di fare le opportune indagini avvalendosi degli organi tecnici provinciali alle sue dipendenze per pervenire a formulare una proposta, non soltanto sulla possibilità di cedere il terreno in questione, ma anche sulla congruità del prezzo.

L'Ufficio tecnico erariale di Pisa, con una valutazione effettuata in data 25 gennaio 1963 (quella che è ricordata anche nella relazione dell'onorevole Raffaelli), ha stabilito il prezzo dell'area in lire 11.700.000; con una seconda valutazione, disposta dalla intendenza di finanza a verifica della prima, in data 16 maggio 1964, quindi a distanza di un anno e mezzo, il prezzo viene riconfermato. Il detto prezzo deve, naturalmente, essere maggiorato del 20 per cento per la mancata alea della pubblica gara, in quanto, trattandosi di complesso immobiliare di valore inferiore ai 15 milioni di lire, il Ministero è autorizzato a procedere alla vendita in via amministrativa.

Di fronte a questa riconferma del prezzo fatta dall'Ufficio tecnico erariale in data 16 maggio 1964 non rimaneva altro che dare il via alla procedura che si conclude con la stipulazione del mutuo; però le procedure sono particolarmente complesse tanto da richiedere molto tempo: infatti pervenuto l'atto al ministero, dopo la valutazione degli organi competenti è stato rimesso, per il prescritto parere, al Consiglio di Stato, il quale, sollecitato, non ha ancora risposto al quesito che gli era stato esposto ed ha richiesto in data 21 dicembre 1964, cioè in data abbastanza recente, alcuni elementi che la direzione generale del ministero gli ha direttamente rimessi.

Bisogna avere a mente questa procedura per spiegarsi come, in una data successiva a quelle della prima e della seconda valutazione e addirittura alla stesura dei preliminari di contratto da parte della intendenza di finanza, si inserisca questa iniziativa parlamentare la quale, in definitiva si colloca dinanzi allo svilupparsi delle procedure che ho sommariamente indicato, come un elemento di stimolo ma assume a suo contenuto le risultante accertate dalla Intendenza di finanza di Pisa e da questa trasmesse al ministero.

Perciò la situazione, oggi, è in questi termini: la pratica amministrativa segue il suo *iter* e si trova dinanzi al Consiglio di Stato; non appena questo l'avrà rimandata al ministero, il ministero procederà alla stipulazione dell'atto così che, anche in difetto di approvazione della proposta di legge in esame, la pratica seguirebbe il suo normale corso. Durante l'*iter* di questo procedimento viene presentata la presente proposta di legge e su di essa la direzione generale del ministero, sentiti i propri organi tecnici periferici, non può che concludere in modo favorevole così come in modo favorevole si era pronunziata in precedenza.

Quindi, se volete, quale è l'anomalia di questa procedura? Direi nessuna particolare anomalia rispetto ad una tradizione parlamentare, che spesso volte ci ha visto impegnati per compravendite di beni immobiliari di valore inferiore ai quindici milioni.

Stando così le cose, il ministero non può interpretare questa proposta di legge, con la quale concorda, altro che come una stipulazione.

Per quanto riguarda, invece, il problema delle valutazioni, ricordo alcune discussioni svoltesi nell'ambito di questa Commissione, nella scorsa legislatura, quando vennero in discussione valutazioni di beni oggetto di compravendita. Io allora mi trovavo al posto dell'onorevole presidente: ho sempre sostenuto la tesi che, in definitiva, la Commissione non può, per le valutazioni, che rimettersi a quelle che vengono effettuate dagli organi tecnici. Se noi scardinassimo questo fondamentale pilastro, non sapremmo più nemmeno chi dovrebbe fare le valutazioni. Non c'è dubbio che l'esecutivo, in se e per se, quando è messo dinanzi ad una valutazione, fa fare una seconda, una terza indagine, ma comunque sono i valori prospettati dagli organi tecnici periferici che fanno testo.

Se scardinassimo questi pilastri fondamentali, non sapremmo più dove appoggiarci.

Quindi, noi possiamo dire, singolarmente e soggettivamente: la valutazione è congrua o no, ma il ministero non può che sentirsi tranquillo quando dice: il mio organo tecnico, ripetutamente incaricato di effettuare la stima, fa questa valutazione che, in sede periferica è stata eseguita dall'organo tecnico competente della intendenza di finanza.

Questa impostazione ho sempre tenuto a far valere e rammento che una discussione analoga venne fatta quando si dovette cedere un'area al comune di Taranto per destinarla a mercato rionale e la Commissione, alla fine, ritenne che non esisteva altra strada, per trovare certezza in questa materia, se non quella di rimettersi alla valutazione degli organi tecnici del ministero. È dunque chiaro che, quando il ministro, non una, ma due volte, ha avuto, in data relativamente recente la stima del valore da parte del suo organo competente periferico non rimane che procedere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, del quale do lettura:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata alla Cristalleria Genovali cooperativa operaia di Pisa di un'area di metri quadrati 13 mila facenti parte del patrimonio dello Stato posta in Pisa, località Darsena, censita in catasto del comune di Pisa, confinante a sud ed a ovest con demanio dello Stato, ad est con l'ex cimitero di Porta a Mare, a nord con la strada di accesso alla Darsena.

Il prezzo è fissato in lire 14.040.000.

L'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal ministro delle finanze ».

MARZOTTO. Desideravo conoscere se negli ultimi cinque anni l'Ufficio tecnico erariale di Pisa ha mai fatto un accertamento di determinazione di valore di area sulla base di mille lire; se si venisse ad accertare che il valore è dieci volte tanto, è chiaro che saremmo di fronte ad un caso in cui l'erario dello Stato viene spogliato a favore di qualcuno.

MATARRESE. Sono stimatore di professione e so per esperienza che un'area è diversa dall'altra per cui non possono farsi raffronti in via generica ed astratta.

MARZOTTO. Nel comune di Pisa ci saranno pure delle aree equivalenti.

RAFFAELLI. Ci sono.

TROMBETTA. Mi rendo perfettamente conto della obiettività dei chiarimenti forniti dall'onorevole sottosegretario e non voglio

dilungarmi e ripetermi sulla eccezione in precedenza sollevata. Vista la sostanza delle predette dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, mi pare si possa da esse evincere che il prezzo non è l'elemento fondamentale, in questa legge, la quale avrebbe una funzione di stimolo; mi propongo quindi di contribuire a fugare quelle perplessità che sono state prospettate da diversi colleghi. Se le cose stanno così come ritengo stiano, propongo di sostituire il secondo comma che recita: « Il prezzo è fissato in lire 14.040.000 » con il seguente: « Il prezzo sarà fissato in via amministrativa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ». In questo modo si salva la forma e la sostanza dando al provvedimento lo stesso valore di stimolo che in effetti ha e nello stesso tempo la nostra Commissione non si assume la responsabilità di fissare una cifra che qui è stata un po' discussa, non per mettere in dubbio il funzionamento degli organi periferici del ministero, ma per tutto il complesso delle considerazioni che sono state svolte.

BIMA. Questa proposta può essere accettata.

MALFATTI FRANCESCO. Ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Trombetta possa essere preso in considerazione ma, giusta le cose dette dall'onorevole sottosegretario, mi domando perché si debba dire: « sarà fissato ».

TROMBETTA. Possiamo usare la formula « è fissato », ma mai la dizione « è stato fissato ».

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei si seguisse un filo logico. Abbiamo una affermazione dell'onorevole sottosegretario, il quale dice che se si partisse dal presupposto che gli accertamenti di prezzo debbono essere fatti al di fuori degli organi ad essi preposti avremmo uno scardinamento di tutto il sistema vigente.

Dire poi che la valutazione non è giusta, è un altro discorso, ma sul principio possiamo essere d'accordo. Il giorno in cui si venissero a fare delle stime attraverso non saprei quali altri organi (sono nel Comitato assistenza e beneficenza e passano dinanzi al Comitato acquisti di terreni per ciò che riguarda ospedali, opere pie, eccetera; vi sono affrancazioni di livelli ed altro e vi è sempre il parere dell'Ufficio tecnico erariale) non saprei nemmeno quale potrebbe essere l'organo dello Stato che dovrebbe fare questi accertamenti. Mi pare quindi che se questo principio è valido, l'unica perplessità che può sorgere è se non sia mutato il valore del terreno in questi 5 o

6 mesi (dato che la stima dell'ufficio tecnico erariale è del maggio 1964). Abbiamo quindi due elementi: il Parlamento non stabilisce nessun principio nuovo; non fa che tenere conto di quello che è stato fatto da parte di un organo dello Stato. Quando si dice che il prezzo sarà fissato in via amministrativa, si dice cosa non vera perché il prezzo è stato già fissato; stabiliremmo nel testo di una legge una cosa non rispondente a verità.

PELLA. Scavalcando qualsiasi riferimento al tempo passato, si potrebbe usare la dizione: « Per il prezzo risultante dalla valutazione ».

PATRINI, *Relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro non ha mai modificato, né in questa legislatura né in quelle precedenti, i prezzi stabiliti sulla base delle valutazioni compiute dagli organi tecnici del ministero, proprio per le considerazioni svolte dal sottosegretario Valsecchi.

In questo caso, poi, si deve tenere presente, che ci troviamo di fronte ad una convenzione stipulata fra le parti interessate in data 6 giugno 1964 e che la proposta di legge ha soltanto lo scopo di accelerare la procedura di vendita.

Circa, infine, il merito della valutazione effettuata dall'Ufficio tecnico-erariale di Pisa, ritengo che tale valutazione sia assolutamente congrua: abbiamo dei documenti ufficiali del ministero, dai quali risulta che il terreno non è atto facilmente alla edificazione, poiché esige, per la sua natura franosa, delle fortificazioni particolari, ed è confinante con un ex cimitero che è di proprietà del comune.

Ritengo pertanto che la dizione del secondo comma non costituisca un ostacolo insormontabile all'opposizione della proposta di legge. Mi rimetto, comunque, alla Commissione per la migliore formulazione di detto comma.

SOLIANO. Se accettassimo l'emendamento del collega onorevole Trombetta, creeremmo un principio che è molto pericoloso. Noi ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che in pratica rappresenta una deroga ad un principio generale: dovendo pertanto derogare ad un principio generale, ritengo che il prezzo debba essere fissato per legge e non in via amministrativa, perché altrimenti ricorremmo a quei principi dai quali abbiamo inizialmente derogato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che si potrebbero unificare i due ultimi commi, in un comma unico, del

seguinte tenore: « Il prezzo sarà stabilito dal Ministero delle finanze e l'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal ministro ». Detto così, si riporta la valutazione nell'ambito della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È accolto).

Con l'emendamento testè votato l'articolo unico risulta così formulato:

È autorizzata la vendita a trattativa privata alla Cristalleria Genovali cooperativa operaia in Pisa di un'area di metri quadri 13 mila facenti parte del patrimonio dello Stato posta in Pisa, confinante a sud ed a ovest con demanio dello Stato, ad est con l'ex cimitero di Porta a Mare, a nord con la strada di accesso alla Darsena.

Il prezzo sarà stabilito dal Ministero delle finanze e l'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal Ministro delle finanze.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della banda della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento della banda della Guardia di finanza, approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

MALFATTI FRANCESCO. Desidererei svolgere, in via pregiudiziale, alcune considerazioni. Mi risulta che nell'ottobre 1964 nella Commissione difesa, in occasione della discussione del disegno di legge concernente l'ordinamento delle bande dei carabinieri e dell'aeronautica, il sottosegretario onorevole Guadalupi ha sottolineato la necessità di evitare che venissero emanati provvedimenti non coordinati. I tre corpi interessati (finanza, carabinieri e aeronautica), hanno preventivamente concertato alcune norme base, ma non so cosa sia accaduto nel seno della Commissione difesa, dopo l'ottobre 1964, a questo riguardo; so che in quella seduta venne deciso di nominare un comitato ristretto che prendesse in esame alcuni emendamenti; mi risulta che alcuni emendamenti sarebbero stati accettati e che sono tali da modificare proprio le norme base. Occorre, di conseguenza, accertare quali emendamenti

sono stati accolti per dare alle tre bande un ordinamento eguale.

Delle norme base modificate, una riguarda il maestro direttore per il quale si prevede che possa arrivare fino al grado di tenente colonnello mentre qui si prevede solo il grado di maggiore; la seconda riguarda la modifica dell'articolo 18 che prevede la possibilità per i musicanti di percorrere la carriera fino al grado terminale che è quello di maresciallo maggiore che non è previsto nella tabella, ma nella legge; per la Guardia di finanza, invece, il maresciallo capo è il grado terminale della gerarchia dei musicanti.

Se si guarda la tabella C si vede che non è consentito ai musicanti delle seconde e terze parti A e B di percorrere la carriera fino in fondo; infatti i musicanti della carriera A e B possono arrivare fino a maresciallo capo e quelli delle terze parti fino a maresciallo, ma la legge non prevede il ruolo aperto, se non vado errato.

Queste sarebbero le modifiche apportate e non mi paiono di scarso rilievo. Non vorremmo approvare una legge notevolmente difforme da quella approvata per altre bande.

SCRICCIOLO. In queste condizioni ritengo sia necessario rinviare la discussione del provvedimento.

BONAITI, *Relatore*. Concordo con la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento in esame è rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Rimozione di materiali e macchinari esteri, impiegati in particolari usi agevolati (1828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

Poiché le Commissioni V e XII non hanno ancora espresso il loro parere, la discussione del provvedimento in esame è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero (1861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli

acquistati in Italia da persone residenti all'estero.

Il relatore, onorevole Loreti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LORETI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, contenente disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero, tende ad ovviare ad alcuni inconvenienti che si sarebbero verificati a danno delle ditte venditrici di autoveicoli. Lo straniero che viene per turismo in Italia, trova conveniente provvedersi di una automobile per servirsene durante il viaggio e fare quindi ritorno con lo stesso veicolo al paese di origine; egli usufruisce, in questo caso, di una riduzione sensibile di prezzo rapportata agli oneri fiscali ma deve attenersi alla osservanza di una particolare procedura per quanto riguarda il veicolo che, oltre ad essere obbligato a portare la targa E.E. e ad avere la carta di circolazione italiana, è vincolato a bolletta doganale mod. A. 55. Tale bolletta doganale dovrà essere dal turista esibita al momento in cui farà ritorno in patria e spedita, sempre a cura del turista, alla ditta venditrice la quale ne abbisogna per fruire delle restituzioni d'imposta previste dalla legge. Si dice però che molto spesso tale bolletta doganale non viene esibita, oppure che non si richiede l'attestazione dell'ufficio doganale, o la si rinvia con ritardo o che non la si rinvia affatto. Le ditte fornitrici di automobili, sarebbero quindi costrette ad eseguire per proprio conto l'accertamento, al fine di ottenere le previste agevolazioni fiscali. Si dispone pertanto con il provvedimento in esame, ed allo scopo di evitare gli inconvenienti derivanti alle ditte fornitrici dal mancato adempimento delle norme prescritte, l'abolizione della bolletta doganale restando in vigore soltanto l'obbligo della targa E.E.

A me sorge, però, un dubbio, cioè se le difficoltà che incontra la ditta venditrice di automobili per ottenere le agevolazioni nel richiedere la documentazione prescritta, non possa sorgere anche per lo Stato; se, cioè, gli inconvenienti lamentati non ricadano a carico dello Stato per quanto nel testo del provvedimento sia detto che l'erario non sarebbe danneggiato giacché qualora l'automobile non venisse esportata dal turista, può essere sospesa la liquidazione od il recupero delle eventuali somme erogate.

È su questo problema che mi sorgono delle perplessità, perché, mentre attualmente è la ditta beneficiaria dei provvedimenti per la esportazione che si deve far carico della do-

cumentazione, domani invece sarà lo Stato a dover ovviare alle deficienze insorte per colpa del turista e in pratica non so se possa capitare che vi siano ritardi, evasioni o la vendita dell'automobile da parte del turista mentre la ditta fornitrice gode di quelle facilitazioni concesse per l'esportazione anche se la macchina non viene esportata.

È su questo punto che ritengo sia il caso di approfondire il problema.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, ritengo opportuno fornire alla Commissione alcuni chiarimenti ad integrazione della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Come ha rilevato il relatore, la mancata restituzione del documento doganale, impedisce alla ditta di poter venire in possesso di quell'aliquota di rimborso stabilita dalle vigenti disposizioni per le esportazioni. E devo per altro tener presente che con la targa EE si può circolare in Italia solo sei mesi; dopo di che o l'automobile è esportata, ed allora si ha la tranquillità che anche l'operazione di rimborso è andata a buon fine; oppure la macchina non è esportata, ed allora bisogna procedere alla immatricolazione con targa italiana, ed è in questo momento che sorge il problema del rimborso.

ZUGNO. Una volta che la macchina è stata registrata all'Ufficio del registro automobilistico, si dovrebbe notificare al ministero.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il possessore di una macchina targata E.E., passati i sei mesi, viene a pagare i diritti di importazione, come se si trattasse di una macchina nuova.

TROMBETTA. Vorrei applicare ipoteticamente sul terreno pratico il dubbio espresso dall'onorevole relatore per vedere quali possono essere le varie conseguenze. Una fabbrica italiana, vende ad uno straniero ed in base a questa legge fruisce del rimborso dell'Ige. La macchina viene targata in un determinato modo ed è considerata una macchina straniera, pur circolando in Italia. E questo lo si può fare per sei mesi. Allo scadere dei sei mesi, il primitivo compratore, straniero, non si porta via la macchina ma la vende ad un compratore italiano. Questa macchina deve essere subito individuata come una macchina che viene importata ed allora pagherà l'Ige nell'aliquota prevista per le macchine di importazione. Quindi il problema è risolto. Però, paga anche il dazio previsto sulle mac-

chine estere di importazione? Il punto fondamentale è questo, cioè dello stacco della bolletta di importazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che nel momento in cui si da luogo ad un negozio di compravendita all'interno di una vettura targata E.E., la vettura predetta viene valutata e tassata secondo i criteri in vigore per l'importazione, senza tener conto dell'eventuale svalutazione per l'uso perché per poter impotare una vettura in esenzione bisogna che la vettura stessa abbia almeno venticinque anni di anzianità.

LORETI, *Relatore*. La ditta venditrice della macchina ha quelle agevolazioni. Allo stato attuale, dal momento in cui la macchina viene venduta, la ditta fornitrice deve avere le agevolazioni da parte dello Stato. Quando il turista non porta via la macchina, ma la vende, in Italia, ritengo che lo Stato dovrebbe rivolgere tutte le necessarie procedure nei confronti della ditta venditrice.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il negozio che sorge è questo: una ditta vende allo straniero in Italia una macchina. Questa macchina è considerata macchina esportata e intanto può circolare in Italia in quanto sottoposta a regime di temporanea importazione. Quindi la ditta vende in Italia come se vendesse all'estero ed ha diritto ai rimborsi.

Nell'eventualità di una immatricolazione di questa macchina in Italia per un successivo negozio di compravendita, dato che la macchina è considerata straniera, lo Stato recupera, con l'importazione, tutto quello che ha rimborsato.

La targa E.E. con cui vengono immatricolate le macchine vendute in Italia a stranieri ha una validità di sei mesi, Scaduto il sesto mese, bisogna che il possessore della macchina torni all'estero per poter interrompere il periodo di sei mesi; poi può ritornare ed avere un'altra immatricolazione. Se lascia spirare i sei mesi, vuoi che sia targata E.E., che è una targa che indica una proprietà straniera, o che abbia la targa addirittura straniera che gira in Italia, la macchina viene sequestrata.

Noi abbiamo allo scalo San Lorenzo più di 900 macchine di stranieri, con targhe di vari Paesi ed anche con targa E.E., sequestrate perché pur essendo spirati i sei mesi, seguivano a circolare. A questo proposito debbo aggiungere che le aste di queste macchine si fanno entro un termine tale per cui quando una di queste macchine è posta all'asta, è un

rottame, così che varrebbe la pena di studiare se non convenga alla amministrazione stabilire per queste auto, sequestrate o per materia di controversia o per contrabbando, che l'amministrazione stessa le possa porre all'asta entro tre mesi e restituire al proprietario, nel caso, il sopravvalore; il proprietario ricaverebbe di più. A Chiasso vi sono macchine che giacciono da anni ed in una visita a Palermo vidi dei natanti che erano tutti andati in rovina: non è opportuno che questo accada. Occorre quindi rivedere se non sia il caso di modificare queste norme e lo dico perché, in definitiva, la legge è abbastanza severa e, prima o dopo ci si incappa e quindi sia la macchina straniera targata con targa estera, sia la macchina targata E.E. se circola dopo che sono trascorsi i sei mesi, viene, prima o poi, sequestrata ed i rischi sono tali e tanti che non vi è alcuno che acquisti macchina targata E.E. e per acquistarla deve cambiare, allora, la targa e per cambiarla deve compiere il processo di nazionalizzazione ciò che comporta la valutazione a prezzo di listino. Mi pare che il sistema dia sicurezza e mi pare che anche l'esperienza che, al riguardo, hanno gli uffici, sia sicura.

LORETI, *Relatore*. Non mi pare vi sia concordanza tra quanto è detto all'ultimo capoverso della relazione: « Il tutto senza venir meno alle garanzie poste a tutela dell'Erario, essendo prevista nella seconda parte dello schema di provvedimento, la sospensione delle liquidazioni in corso o il recupero delle eventuali somme erogate qualora l'importazione non abbia più luogo », e l'ultimo comma dell'articolo unico che si potrebbe intendere come una agevolazione alla ditta fornitrice.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una ipotesi di frode e siccome i rapporti sono continui con qualsiasi ditta, vi è, cioè, una continuità di rapporti e quelle ditte sono sempre in credito, e sono poche, come è noto, se si dovesse scoprire una qualsiasi azione messa in atto attraverso la frode dalla ditta, il ministero è tranquillo perché essendo normalmente, la ditta, creditore nei suoi riguardi almeno ai fini fiscali è garantito, salvo naturalmente, il fatto penale.

LORETI, *Relatore*. Non comprendo la ragione della modifica. Poiché doveva risultare, per ottenere l'agevolazione, che la macchina era esportata, attraverso la nota bolletta, ci si dice che il visto alla bolletta può non esser fatto applicare, può ritardare, ma questo costringe l'amministrazione a fare degli accertamenti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando la ditta esporta un'auto-

mobile, ha diritto alle esenzioni nel momento stesso in cui si perfeziona il negozio giuridico di compravendita. Agli effetti fiscali, la vettura venduta ad uno straniero in Italia viene considerata come venduta all'estero, anche se la vettura predetta circola in Italia; dopo sei mesi può accadere che la vettura resti in Italia, od attraversi il confine. Nel primo caso viene immatricolata e viene a pagare non soltanto la tariffa doganale ma anche tutte le imposte, compresa l'I.G.E., perché è considerata come macchina di importazione. Nessuna procedura quindi nei confronti della ditta italiana che ha venduto con un prezzo internazionale, perché ha venduto all'esportazione ed ha quindi diritto alla restituzione di imposte previste per legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'I.G.E., per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo Stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza dei termine prefisso.

Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge che consta di un articolo unico sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio, approvato dalla V Commissione permanente del Senato, nella seduta dell'11 novembre 1964.

Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Sino a questo momento, le borse di studio erogate sono assoggettabili alla ricchezza mobile, come C-2. Il Ministero delle finanze si è posto il quesito, anche su richiesta di altri ministeri, di abolire eventualmente questa imposizione su un premio dato a chi ha il merito per proseguire gli studi o la ricerca scientifica. Ecco il motivo di questo disegno di legge, che comporta una minore entrata per lo Stato di soli 250 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« 1) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero della pubblica istruzione fa presente la necessità di integrare l'articolo unico con un secondo articolo del seguente tenore: « Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonché i premi di studio ed i sussidi concessi dalle casse scolastiche e dai patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1952, n. 80, purché sussistano ».

Non v'è dubbio che di qualsiasi norma agevolativa si possa abusare. Ma, naturalmente, la borsa di studio verrebbe assegnata solo dopo i consueti accertamenti diretti ad evitare frodi fiscali.

SCRICCIOLO. Perché il Senato ha soppresso l'articolo 2 del testo originario, quello che indicava come far fronte alla minore entrata?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perché possiamo fare solo calcoli approssimativi sull'entità di essa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico che diverrà articolo 1, qualora venga approvato l'articolo aggiuntivo proposto del Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che diverrà, se approvato, l'articolo 2 della legge.

(*E approvato*).

Il disegno di legge risulta così formulato:

ART. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« l) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

ART. 2.

Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonché i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 80, purché sussistano le medesime condizioni.

Sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « Caserma Perrone », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « Caserma Perrone », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di autorizzare la vendita a trattativa privata al comune di Novara del locale compendio patrimoniale denominato: « Caserma Perrone », che, a causa della sua ubicazione centrale, della vetustà della costruzione e della deficienza dei servizi igienici, non è più idoneo ad esplicare l'attività per la quale era stato creato.

L'articolo 1 prevede al primo comma l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata per

il prezzo di 950 milioni, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo. Il secondo comma prevede un vincolo perpetuo alla destinazione di questa area. Non so se tale vincolo sia costituzionale; non è stato mai previsto in disegni di legge analoghi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero rilevare che nell'articolo non si parla di vincolo perpetuo, ma di destinazione delle aree ad opere di pubblico interesse; ciò è in rispondenza a quanto abbiamo sempre stabilito.

BIMA, *Relatore*. L'articolo 2 è in relazione al primo comma dell'articolo 1 e non dà luogo a particolari questioni. L'articolo 3 invece solleva una questione perché introduce una innovazione: il comune di Novara infatti è tenuto a versare l'importo del valore del terreno che acquisterà non all'erario ma direttamente al Ministero della difesa. Ritengo mio dovere segnalare nella mia veste di relatore questa anomalia. Concludendo, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AZZARO. Rifacendo la storia di queste trattative, si vede che il Ministero della difesa ha rinunciato a questa caserma purché se ne costruisse un'altra. Nella prima fase delle trattative era stato assegnato al ministero come sede della nuova caserma un determinato locale, che non fu più dato. Successivamente le trattative furono portate avanti a condizione che la nuova caserma fosse costruita con i proventi derivanti dalla vendita a trattativa privata. Si tratta di un'anomalia soltanto apparente, in quanto invece di trasferire un bene patrimoniale se ne trasferisce il ricavo della vendita; è vero che tale ricavo dovrebbe essere riversato nel bilancio unitario dello Stato, ma è anche vero che in questo caso difficilmente si spenderebbero 950 milioni per la costruzione di una nuova caserma. Credo che la norma prevista dall'articolo 3 costituisca il solo mezzo per la ricostruzione della caserma.

TROMBETTA. Faccio la questione del prezzo. Siamo di fronte ad immobili che hanno un valore superiore ai quindici milioni. La relazione parla di una valutazione di un miliardo e 130 milioni. Si chiede poi a noi di stabilire il prezzo di 950 milioni e si giustifica questa riduzione di prezzo con il fatto che l'immobile comincia ad essere pagato dal primo anno con una certa rata, viene pagato con un'altra rata nel secondo anno e ne viene data la disponibilità solo al terzo anno. Quindi, gioca un interesse sulle due rate annuali, pa-

gate prima di ricevere la disponibilità dell'immobile. Però, la differenza rappresenta la bagattella di 180 milioni, mentre il calcolo degli interessi, al 5 per cento, rappresenta sensibilmente meno. Mi permetterei pertanto di chiedere il perché di questa differenza, che non è giustificata dal fatto, come si legge nella relazione, che si è data una facilitazione maggiore rispetto al valore della seconda perizia, che pure risale al 9 settembre 1963, e quindi comincia già a divenire suscettibile di una ulteriore rivalutazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BIMA, Relatore. Vorrei fornire alcuni chiarimenti in ordine alla questione del prezzo, il cui importo ha subito dei mutamenti, per le successive riduzioni dell'area che dovrebbe essere ceduta al comune di Novara. In un primo tempo si era stabilito che dal compendio in oggetto fosse esclusa un'area di 5220 metri quadrati che successivamente fu aumentata a metri quadrati 7220: in conseguenza, il prezzo di vendita, che era stato fissato in lire 1 miliardo e 130 milioni è stato ridotto a lire 950 milioni. Su tale riduzione del prezzo ha influito anche la considerazione che il comune, acquirente, paga all'amministrazione militare l'importo del terreno in tre rate annuali pervenendo alla disponibilità del bene stesso soltanto al pagamento della terza rata.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, ovviamente, è favorevole all'approvazione del disegno di legge che risponde a necessità obiettive e del comune di Novara, e dell'amministrazione militare. Per quanto concerne quest'ultima faccio osservare che il Ministero della difesa acconsente alla alienazione dei suoi beni patrimoniali soltanto se i proventi delle vendite sono assegnati allo stato di previsione della spesa del ministero stesso per fronteggiare le esigenze di immobili occorrenti ai sensi delle forze armate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Novara, per il prezzo di lire 950.000.000 — da corrisondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le rimanenti nei due anni successivi — del compendio patrimoniale denominato « Caserma Perrone », sito in detta città, della superficie di metri quadri 42.363, esclusa l'area di metri quadri 7.210, posta

in angolo tra via Passalacqua e via Perrone, che rimane di proprietà dello Stato.

È fatto obbligo al comune di Novara di utilizzare tale compendio per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Le aree non utilizzate a questo scopo verranno retrocesse all'Amministrazione del patrimonio dello Stato.

SOLIANO. In questo articolo è prevista, al terzo comma, la eventualità della retrocessione allo Stato della parte di terreno non utilizzata. Desidererei conoscere, in questa eventualità, in che modo verrebbe stimata la retrocessione di quella parte.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nell'eventualità prospettata dall'onorevole Soliano, la stima delle parti di terreno non utilizzate verrebbe effettuata sulla base del prezzo medio che risulta dalle valutazioni fatte oggi.

LORETI. Ritengo opportuno sottolineare la superfluità di questo ultimo comma dell'articolo, dal momento che non viene fissato un termine per la utilizzazione del compendio oggetto della vendita: ne propongo pertanto la soppressione.

BONAITI. Anch'io ritengo che sarebbe bene fissare un termine o sopprimere l'ultimo comma.

TROMBETTA. Concordo con l'obiezione dell'onorevole Loreti, anche perché, tra l'altro, non mi pare che sarebbe conforme ai principi giuridici una vendita limitata per quanto riguarda la durata della proprietà. Invece, l'adozione di una formulazione un po' lata sarebbe più logica perché la vendita viene effettuata in funzione di una determinata utilizzazione del bene, indipendentemente dall'epoca della utilizzazione stessa, i cui tempi di attuazione sono subordinati alle possibilità finanziarie del comune.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo comma del quale è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

La consegna del compendio al comune verrà effettuata allo scadere del terzo anno dalla

data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze.

In caso di consegna, in tutto o in parte, anticipata, il comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte di compendio consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipò con cui la consegna stessa viene effettuata.

LORETI. Nel primo comma si dice che la consegna del compendio verrà effettuata allo scadere del terzo anno; nel secondo comma, invece, viene prevista la possibilità di una consegna in tutto o in parte anticipata, per cui si rende necessario, a mio avviso, chiarire la portata ed il significato del primo comma.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il comune pagherà in tre rate a partire dalla stipula del contratto ed il compendio patrimoniale gli sarà assegnato al termine del terzo anno. Se l'amministrazione militare volesse consegnare prima del termine stabilito il bene ed il comune accettasse, il comune dovrebbe corrispondere — ma solo in questa ipotesi — gli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte di compendio assegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con cui la consegna stessa viene effettuata.

FORTUNA. Ma in questo caso il comune dovrebbe pagare gli interessi sul proprio denaro.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È evidente che chi rinuncia alla disponibilità nel contratto ha diritto ad ottenere gli interessi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Il provento della vendita sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause (1319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. La proposta di legge in esame, che risulta dall'unificazione di due proposte di legge, una di iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Angelilli e Zaccari, l'altra di iniziativa dei senatori Palermo e Pesenti, tende ad ovviare all'interpretazione restrittiva data alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, di cui fui io stesso relatore. Con la predetta legge, il legislatore aveva inteso protrarre l'assegno integratore previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sino al ventiseiesimo anno di età per gli orfani studenti universitari, senza alcuna distinzione tra orfani titolari in proprio di pensione indiretta o orfani carenti di assegno integratore di pensione diretta di cui titolare è la madre.

In sede di attuazione, però, della legge suddetta, il Ministero del tesoro in considerazione della natura giuridica dell'assegno integratore che è accessorio della pensione, ha ritenuto che l'assegno suddetto potesse essere liquidato solo a favore della vedova qualora fosse titolare dell'assegno principale e non anche a favore dell'orfano che in conseguenza della morte della madre o del suo passaggio a seconde nozze fosse divenuto titolare della pensione indiretta di reversibilità.

In conseguenza di queste interpretazioni, gli orfani di guerra studenti universitari già titolari di pensione perché privi anche della madre al raggiungimento della maggiore età perdono non solo il trattamento pensionistico quale diritto proprio ma anche l'assegno integratore.

Il presente provvedimento mira ad eliminare questa discriminazione che esclude da un beneficio economico, per altro modesto, proprio quegli orfani che per essere privi di entrambi i genitori hanno bisogno di mag-

giore comprensione e considerazione non soltanto per motivi di ordine morale ma anche e soprattutto per motivi di ordine giuridico nascenti dagli articoli 9 e 34 della nostra Costituzione.

Peraltro, il testo trasmesso dal Senato non è formulato in modo idoneo al fine che si vuole conseguire, per cui invito la Commissione a voler approvare la proposta di legge in oggetto, nella nuova formulazione che ho ritenuto opportuno predisporre, previo accordo con la direzione generale delle pensioni di guerra, al fine di evitare ulteriori lacune e discriminazioni.

Il nuovo testo, che ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione, è del seguente tenore:

ART. 1.

Ai figli e alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile deceduto per fatto di guerra, contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti all'università o istituti superiori equiparati e privi di genitori con diritto a pensione, è concesso, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.

ART. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso, a partire dal primo luglio 1964, su presentazione di apposita domanda documentata. Qualora la istanza venga presentata oltre l'anno di entrata in vigore della presente legge, il beneficio decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda.

A conclusione, ricordo che non si pongono problemi di copertura, sia per la lieve entità della spesa circoscritta entro limiti ridottissimi, sia perché l'onere derivante da questo provvedimento è contenibile nell'ambito delle spese già stanziare in bilancio mediante specifica destinazione delle somme non erogate per l'avvenuto decorso dei titolari di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Mi permetto di invitare l'onorevole relatore a riflettere sulle finalità effettive di questa proposta di legge, tenendo

presente che i proponenti, o almeno taluno dei proponenti, si proponevano uno scopo ben diverso, e cioè estensione della reversibilità della pensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Escludo nel modo più assoluto che un problema del genere sia stato sollevato durante la discussione del provvedimento al Senato, da alcuno dei presentatori o da altri senatori.

RAFFAELLI. E allora io, in quanto deputato, valendomi della facoltà di proporre emendamenti che ad ogni deputato è concessa, vi annuncio, a nome del mio gruppo, che ritengo il provvedimento in esame insufficiente, anche nella formulazione proposta dal relatore.

Se il Presidente volesse rinviare la discussione, potrei concretare in termini più precisi un emendamento, rivolto a concedere la reversibilità della pensione di guerra in favore degli orfani maggiorenni, privi di entrambi i genitori, che siano studenti universitari per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Vogliamo presentare questo emendamento perché siamo convinti che la categoria interessata — se di categoria si può parlare a proposito di circa entrambi i genitori — non può contentarsi di una soluzione così modesta.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. A nome del Governo mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio che ritarderebbe l'approvazione di un provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate. Debbo inoltre far presente che il Governo condivide le finalità della proposta di rinvio: però il problema dovrebbe essere inquadrato sotto altri aspetti, giacché introdurremmo nella vigente disciplina delle pensioni di guerra modifiche di notevole importanza e tali da determinare sperequazioni ancora più gravi di quelle che si vogliono eliminare con il presente provvedimento. Perché infatti la reversibilità delle pensioni dovrebbe essere concessa agli orfani maggiorenni studenti universitari e non anche ad altri orfani che per i più svariati motivi possono trovarsi in condizioni di bisogno?

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Raffaelli.

(Non è approvata).

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLUCCI, Relatore. Escludo che nella discussione della proposta di legge al Senato sia emerso l'intento di ottenere la rever-

sibilità della pensione. Vi è stata invece unanimità nel cercare di ovviare all'ingiustizia dell'esclusione dall'assegno degli studenti orfani anche di madre: è assurdo, infatti, che il figlio perda il diritto all'assegno proprio nel momento in cui ne ha maggior bisogno.

Se dovessimo accogliere la domanda dell'onorevole Raffaelli di estendere la pensione di reversibilità in favore degli orfani studenti universitari, porremmo sul tappeto un problema complesso e delicato, quello della revisione dell'intero ordinamento delle pensioni di guerra, giacché non è pensabile che una modifica così importante come quella proposta possa essere limitata ad un numero ristretto di soggetti, trascurando di considerare le condizioni, le necessità e le aspettative di altre categorie.

Una revisione dei principi che presiedono oggi alle pensioni di guerra è pur sempre possibile compatibilmente con la situazione finanziaria del paese, ma non in questa sede, che ci vede impegnati a risolvere, nell'ambito dei principi vigenti, un problema di dimensioni assai limitate.

Faccio presente inoltre che se dovessimo affrontare *ab imo* il problema delle pensioni di guerra, ritarderemmo il compimento di una opera di giustizia nei confronti degli orfani di guerra studenti universitari che già sono stati danneggiati dall'interpretazione data alla legge del 1952.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non entro nel merito del provvedimento che è stato esaurientemente illustrato dall'onorevole relatore.

Avendo avuto l'onore di presenziare alla lunga discussione della proposta di legge presso la Commissione finanze e tesoro del Senato, sono in grado di smentire recisamente la tesi dell'onorevole Raffaelli, tesi che non è stata, nel modo più assoluto, affacciata da alcun partito. D'altra parte per convincersi di questo, basta leggere la relazione ai provvedimenti, che parla di assegno integrativo e non di un nuovo caso di reversibilità delle pensioni di guerra, ciò che sconvolgerebbe i principi fondamentali di tale ordinamento; si tratterebbe infatti di introdurre un'eccezione di notevole entità, contrastante con tutto il sistema vigente. La proposta di legge approvata dal Senato vuole concedere invece agli orfani di guerra studenti universitari e privi anche della madre una particolare forma di agevolazione, che per le sue caratteristiche non costituisce un *quid novum*. L'onorevole Raffaelli sostiene che l'entità dell'assegno integratore è esigua e insufficiente a alleviare i bisogni dei benefi-

ciari. Potrei anche aderire a questa opinione, ma tengo a far presente che la categoria invoca a gran voce e ripetutamente questo provvedimento, che in ultima analisi non è altro che una interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, rendendosi conto che la richiesta della reversibilità della pensione di guerra urterebbe contro la logica cui si informa il sistema. Se fosse vero quanto l'onorevole Raffaelli sostiene, potremmo domandarci perché i senatori del suo partito hanno votato il provvedimento esprimendo nelle dichiarazioni di voto la loro soddisfazione (ciò risulta dagli atti della discussione). Il provvedimento rappresenta indubbiamente una piccola conquista della categoria che vede finalmente eliminata ogni discriminazione e sotto questo profilo non posso non dichiararmi favorevole alla nuova formulazione proposta dal relatore, che per la sua onnicomprensività elimina ogni possibilità di lacune.

Invito pertanto la Commissione, a nome del Governo, a voler approvare il provvedimento che è vivamente atteso dagli interessati.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'aumento integratore di cui all'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, viene corrisposto a titolo personale agli studenti delle Università e degli Istituti equiparati e riconosciuti, fino al 26° anno di età, anche nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti all'Università o Istituti superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, è concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età, un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1965

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso a partire dal 1° luglio 1964, su presentazione di apposita domanda documentata.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso a partire dal 1° luglio 1964 su presentazione di apposita domanda documentata.

Qualora l'istanza venga presentata oltre l'anno di entrata in vigore della presente legge, il beneficio decorre dalla data di inizio dell'anno accademico in corso all'atto della presentazione della domanda.

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori Bernardinetti ed altri: « Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1319):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero » (1861):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1878):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato " Caserma Perrone ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive » (1892):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Raffaelli e Paolicchi: « Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13 mila » (1911):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Baslini Antonio, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Grezzi Luigi, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Marzotto, Matarrese, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO